



Repubblica italiana

Corte dei Conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Cons. Nicola Leone	Presidente f.f.
avv. M. Paola Marcia	Consigliere
dott. ^{ssa} Lucia d'Ambrosio	I Referendario - relatore
dott. ^{ssa} Valeria Motzo	I Referendario

nella camera di consiglio del 15 ottobre 2008;

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 (e successive modificazioni);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota n. 372 dell'8 agosto 2008 (pervenuta alla segreteria della Sezione in data 2 settembre 2008), con la quale il Consiglio delle Autonomie locali trasmette la richiesta di parere del Comune di Carbonia (Carbonia - Iglesias) *in merito alla corretta interpretazione dell'art. 2, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*

Vista la nota n. 431/Pres. del 5 settembre 2008 con la quale il Primo Referendario Lucia d'Ambrosio è stata nominata relatore ai fini del parere di cui sopra;

Vista la nota protocollo n. 707/II del 10 ottobre 2008 con la quale il magistrato istruttore ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;

Vista l'ordinanza n. 38 del 10 ottobre 2008, con la quale il Presidente f.f. della Sezione del controllo ha convocato la Sezione stessa, in data odierna, per deliberare sul parere richiesto;

Udito il Primo Referendario dott.ssa Lucia d'Ambrosio.

PREMESSO

Con nota n. 372 dell' 8 agosto 2008 il Consiglio delle Autonomie locali della Regione autonoma della Sardegna ha trasmesso a questa Sezione, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la richiesta di parere del Comune di Carbonia in ordine alla *corretta determinazione, con riferimento all'esercizio 2008, dell'importo dei gettoni di presenza nelle ipotesi in cui il Consiglio comunale ne abbia precedentemente incrementato la misura.*

CONSIDERATO

1. La richiesta di parere, formulata ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3", sottoscritta dal Presidente del Consiglio comunale, è stata inoltrata per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali. Pertanto la stessa è ammissibile sotto il profilo della *legittimazione soggettiva*.
2. Per quanto concerne i *presupposti oggettivi* di ammissibilità delle richieste di parere, deve premettersi che l'attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo è circoscritta, ai sensi dell'articolo 7,

comma 8, legge n. 131/2003, alle "materie di contabilità pubblica". La nozione di contabilità pubblica, quando è strumentale alla funzione consultiva, anche se non può ridursi alla mera tenuta delle scritture contabili ed alle modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, non investe qualsiasi attività che abbia riflessi di natura finanziaria – patrimoniale, bensì assume un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria – contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.

3. Il quesito formulato deve, inoltre, essere vagliato alla stregua della natura stessa della funzione consultiva, quale manifestazione di giudizio prodromica rispetto all'attività di amministrazione attiva, per verificare l'esistenza dei seguenti indefettibili presupposti:

- a) la rilevanza generale della questione;
- b) la mancanza di una diretta funzionalità della richiesta rispetto all'adozione di un puntuale atto di gestione e l'assenza di giudizi valutativi su comportamenti amministrativi già compiuti o su provvedimenti già adottati, al fine di evitare che la funzione consultiva degeneri in forme anomale di controllo, preventivo o successivo, su singoli atti;
- c) l'assenza di dirette commistioni con le funzioni di controllo e giurisdizionali esercitate dalla Corte;
- d) la mancanza di una diretta correlazione con giudizi civili, amministrativi o penali in corso.

4. La richiesta del Comune di Carbonia, presentando caratteri di generalità ed astrattezza ed avendo ad oggetto l'applicazione di disposizioni normative finalizzate al contenimento della spesa degli Enti locali per garantire il rispetto degli equilibri della finanza pubblica e che involgono, senza dubbio, materie di contabilità pubblica, è *ammissibile sotto il profilo oggettivo*.

5. Ai fini della soluzione del quesito proposto dall'Ente è indispensabile una sintetica ricostruzione degli interventi legislativi in materia. L'art. 82, comma 11, del d.lgs. n. 267/2000, prevedeva, nella sua originaria formulazione, la possibilità che i Consigli comunali e provinciali disponessero un incremento o una diminuzione della misura base dell'indennità di funzione e del gettone di presenza dei consiglieri, quale risultante dall'applicazione dei criteri di determinazione fissati dal Decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000. Con l'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005 il legislatore ne aveva introdotto la "rideterminazione in riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005". Tale disposizione era stata interpretata dalla Corte dei conti nel senso che la riduzione fosse limitata all'esercizio 2006 e che, a far data dal 1° gennaio 2007, non si verificasse una reintegrazione automatica delle indennità e dei gettoni nella misura prevista al 30 settembre 2005, bensì il recupero della possibilità di disporre variazioni ai sensi dell'art. 82, comma 11 (cfr. Sezione controllo Toscana, 26 giugno 2007, n. 11; Sezione controllo Toscana, 3 aprile 2008, n. 9; Sezione controllo Sardegna, 4 giugno 2008, n. 10; Sezione controllo Lombardia, 10 luglio 2008, n. 49). L'art. 2, comma 25, della legge n. 244/2007 ha abrogato i commi 4 e 6 l'art. 82 del d.lgs. 267/2000, facendo venir meno la possibilità di trasformare il gettone di presenza dei consiglieri in

indennità, e ha modificato l'art. 82, comma 11, del d.lgs. 267/2000 facendo venir meno, dal 1° gennaio 2008, la facoltà, per il Consiglio, di deliberare l'incremento e la diminuzione dei gettoni di presenza dei Consiglieri. L'art. 76, comma 3, del d.l. n. 112/2008 (convertito con legge n. 133/2008), infine, ha sostituito il testo dell'art. 82, comma 11, disponendo che "La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità", confermando l'eliminazione della facoltà per il Consiglio di modificare la misura gettoni di presenza (ed estendendo detta limitazione a Sindaci, Presidenti e Assessori). L'art. 61, comma 10, del d.l. n. 112/2008 (convertito con legge n. 133/2008), inoltre, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le indennità di funzione e i gettoni di presenza indicati nell'art. 82 del TUEL sono rideterminati con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità e che, sino al 2010 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 del citato art. 82.

6. La normativa in vigore non detta alcuna disciplina transitoria in relazione agli effetti delle nuove disposizioni sui provvedimenti di incremento adottati negli anni precedenti, determinando l'emersione di dubbi in merito al permanere degli effetti delle deliberazioni modificative dell'importo dei gettoni adottate in vigenza dell'art. 82, comma 11, vecchio testo. Il susseguirsi delle modifiche ha, infatti, determinato, nei vari enti locali, situazioni di fatto molto differenziate. Nel 2007 molti enti locali, alla luce della circostanza che l'efficacia della disposizione di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, con la quale il legislatore aveva introdotto la "rideterminazione in riduzione nella misura del 10%

In ogni caso resta ferma, naturalmente, la facoltà, per l'Organo consiliare, in un'ottica di generale contenimento delle spese, di ricondurre l'importo di indennità e gettoni alle misure fissate dal decreto ministeriale. Si consideri, a tale riguardo, che l'art. 61, comma 10, del d.l. 112/2008, prevede, a far data dal 1° gennaio 2009, una disciplina differenziata tra enti virtuosi ed enti non virtuosi, disponendo, a carico degli enti che nell'anno precedente non abbiano rispettato il patto di stabilità, un obbligo di rideterminazione di indennità di funzione e

gettoni con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 e sospende fino al 2011, con riguardo a tutti gli enti, la possibilità di incremento di cui all'art. 82, comma 10, confermando ulteriormente la precisa volontà del legislatore di ridurre detti "costi della politica".

P.Q.M.

Nelle considerazioni ed osservazioni esposte è il parere della Sezione.

DISPONE

Che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e al Consiglio delle Autonomie locali.

Così deciso nella camera di consiglio del 15 ottobre 2008.

Il Relatore

dott.^{ssa} Lucia d'Ambrosio

Il Presidente f.f.

Consigliere Nicola Leone

Depositata in Segreteria il 20 ottobre 2008

Il Dirigente

Dott. Giuseppe Mullano